DIRETTIVA 2008/67/CE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2008

recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/98/CE del Consiglio del 20 dicembre 1996 sull'equipaggiamento marittimo (¹), in particolare l'articolo 17,

considerando quanto segue:

- Ai fini della direttiva 96/98/CE, si applicano i testi aggiornati delle convenzioni internazionali e delle norme tecniche relative alle prove.
- (2) Successivamente al 1º luglio 2002, data dell'ultima modifica della direttiva 96/98/CE, sono entrate in vigore alcune modifiche alle convenzioni internazionali e alle norme tecniche per le prove, che occorre recepire nella direttiva a fini di chiarezza.
- (3) L'organizzazione marittima internazionale e gli enti di normazione europei hanno adottato alcune norme tecniche, comprese delle norme dettagliate per le prove, per diversi componenti dell'equipaggiamento elencati nell'allegato A.2 della direttiva 96/98/CE o che, pur non figurando in tale elenco, sono considerati pertinenti nell'ambito della suddetta direttiva. Tali componenti dell'equipaggiamento dovrebbero pertanto essere inclusi nell'allegato A.1 o trasferiti dall'allegato A.2 all'allegato A.1, in funzione dei casi.
- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 96/98/CE.
- (5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato COSS istituito dalla direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
- (¹) GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53)

Articolo 1

L'allegato A alla direttiva 96/98/CE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Un dispositivo, figurante nella colonna «denominazione» dell'allegato A.1 come «nuova voce» o trasferito dall'allegato A.2 all'allegato A.1, che sia stato prodotto anteriormente alla data di cui all'articolo 3, paragrafo 1, conformemente alle procedure di omologazione già vigenti prima di tale data sul territorio di uno Stato membro, può essere commercializzato e utilizzato a bordo di un'unità natante comunitaria nei due anni successivi alla data di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 3

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro 21 luglio 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di correlazione tra queste e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 21 luglio 2009.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative nazionali adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.